

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

nelle Istituzioni Scolastiche del Lazio

Aggiornamento 2024 - 2026

Revisione gennaio 2024

Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Delibera Anac 430 del 13 aprile 2016

Glossario

<i>PNA</i>	<i>Piano Nazionale Anticorruzione</i>
<i>PTPCT</i>	<i>Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza</i>
<i>RPCT</i>	<i>Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza</i>
<i>ANAC</i>	<i>Autorità Nazionale Anti Corruzione</i>
<i>USR</i>	<i>Ufficio Scolastico Regionale</i>
<i>USP/AT</i>	<i>Ufficio Scolastico Provinciale/Ambito Territoriale</i>
<i>DS</i>	<i>Dirigente/i scolastico/i</i>
<i>RASA</i>	<i>Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante</i>
<i>II.SS.</i>	<i>Istituzioni Scolastiche</i>
<i>P.A. e PP.AA.</i>	<i>Pubblica Amministrazione e Pubbliche Amministrazioni</i>
<i>DSGA</i>	<i>Direttore Servizi Generali Amministrativi</i>
<i>AA</i>	<i>Assistente/i Amministrativo/i</i>
<i>PTOF</i>	<i>Piano Triennale dell'Offerta Formativa</i>
<i>CdI</i>	<i>Consiglio di Istituto</i>
<i>OIV</i>	<i>Organismo Interno di Valutazione</i>
<i>PNNR</i>	<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i>

Tabella dei contenuti

INTRODUZIONE ALLA REVISIONE 2024.....	
IL PTPCT NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	
Organo competente all'adozione del PTPCT	
Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano	
Quali responsabilità per chi non pubblica il Piano	
Il periodo di riferimento, le modalità di aggiornamento, i destinatari	
Obiettivi 10	
GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE II.SS.....	
L'organo di indirizzo politico.....	
Il Responsabile della prevenzione della corruzione	
LE RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	
I Referenti per la prevenzione della corruzione	
LA RESPONSABILITÀ DEI REFERENTI.....	
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT, in relazione alle competenze dei Referenti, è fonte di responsabilità disciplinare.....	
COLLEGAMENTO TRA IL PP E IL PTPCT PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI/ REFERENTI DEL RPCT E DAI DIRIGENTI TECNICI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	
I Dirigenti scolastici	
COLLEGAMENTO TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI OBIETTIVI NEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.....	
LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	
I dipendenti delle Istituzioni scolastiche statali	
LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE SCUOLE STATALI.....	
I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'Amministrazione scolastica.....	
LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI E CONSULENTI A QUALSIASI TITOLO.....	
I gruppi di lavoro e di supporto.....	
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).....	
Gli organi di controllo: revisori dei conti, servizio ispettivo	
L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	
La Legge 190/2012.....	
Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012	
Il contesto normativo di riferimento	
LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	
La gestione del rischio: processo e approccio metodologico	
Analisi e definizione del contesto.....	
Analisi del contesto esterno	
Analisi del contesto interno. L'U.S.R. Lazio	
L'analisi del contesto interno. Le scuole del Lazio	
Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi	
I processi "a rischio" nelle istituzioni scolastiche.....	
La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi	
Il trattamento del rischio.....	
Il monitoraggio e il reporting	
Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento	
MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	
La trasparenza	
LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE	

LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA – GLI “OPEN DAY” DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	
Il processo di attuazione della Trasparenza: soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza	
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	
I REFERENTI	
IL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI	
Le tipologie di dati da pubblicare	
Misure di monitoraggio e vigilanza	
STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”	
Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	
Trasparenza nelle gare – Processo di digitalizzazione	
NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO, I DIRIGENTI SCOLASTICI CHE PER UNA DATA ANNUALITÀ NON ABBIANO ALCUN CONTRATTO DA PUBBLICARE DOVRANNO, IN OGNI CASO, TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ UN TRACCIATO XML VUOTO	
Accesso civico.....	
Adozione di misure per la tutela del whistleblower	
Formazione in tema di anticorruzione	
Protocolli afferenti all'area di “Affidamento di lavori, servizi e forniture”. I Patti di integrità.....	
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante – RASA.....	
ULTERIORI MISURE	
La rotazione degli incarichi e altre misure di prevenzione.....	
Le misure di prevenzione specifiche per il PNRR	
Indicazione nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	
Formazione di commissioni	
Le verifiche sulle scuole non statali e non paritarie e sulle scuole paritarie	
ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	
L'attività di consultazione	
INDIVIDUAZIONE DEGLI STAKEHOLDER	
IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO	
L'attività di monitoraggio annuale	
IPOTESI DI CRONOPROGRAMMA PTPCT 2024-2026	

Il PTPCT è un documento di natura programmatica redatto dalle Pubbliche Amministrazioni, che contiene tutte le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi e che, annualmente, è aggiornato in base alle indicazioni contenute nel PNA o fornite dall'ANAC e agli obiettivi e priorità posti dall'Organo di vertice, esplicitando gli stati di avanzamento delle analisi, delle azioni e delle strategie di prevenzione messe in atto.

Per ciò che concerne il settore scolastico, con la delibera dell'ANAC 430/2016, recante le *“Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, la disciplina della prevenzione della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione ha trovato definitiva attuazione anche nelle Istituzioni Scolastiche.

La pubblicazione del primo PTPC, nel giugno 2016, e la successiva emanazione dal parte del Direttore Generale - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per tutto il sistema scolastico regionale - di note esplicative relative agli obblighi connessi, in particolare alla trasparenza, hanno finalmente determinato la consapevolezza, in tutti gli attori del sistema, del definitivo coinvolgimento delle scuole nei processi di prevenzione della corruzione e degli obblighi conseguenti in carico, particolarmente, ai Dirigenti scolastici.

A fronte di questo nuovo scenario l'USR per il Lazio ha introdotto una strategia complessivamente finalizzata a:

- costruire le premesse per un'adesione “convinta” da parte di tutti gli attori del sistema alla “cultura dell'anticorruzione”, a partire dalla condivisione dei concetti fondamentali della strategia nazionale promossa dalla L. 190/2012. Si è ritenuto e si ritiene, infatti, necessario lavorare per promuovere un diffuso consenso, in particolare da parte dei DS, sulle premesse e le finalità di tale strategia anche al fine di evitare un approccio puramente “adempitivo”;
- effettuare l'analisi del rischio partendo dalla mappatura dei processi, al fine di pianificare e mettere in opera le azioni di prevenzione, di protezione, di monitoraggio e di controllo dei possibili fenomeni corruttivi verificabili nel sistema scolastico;
- fornire indicazioni operative il più possibile univoche agli operatori – DS e DSGA - intorno agli obblighi normativi.

A partire dal 2017 il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e quello di Responsabile per la Trasparenza vengono unificati in un unico soggetto, come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 33/2013, anche con riferimento all'ambito scolastico; pertanto, il RPC è diventato il RPCT e il PTPC è diventato il PTPCT. La strategia di intervento si è così estesa anche a supportare le Istituzioni Scolastiche nella corretta attuazione degli obblighi di trasparenza.

L'aggiornamento del PTPCT 2024 – 2026 disegna la rotta per il prossimo triennio; dopo aver privilegiato, per 5 anni, le attività di formazione del personale tutto, al fine di promuovere, in tutti gli attori del mondo scolastico laziale, una sempre più diffusa cultura di integrità professionale e un'attenzione crescente al principio di imparzialità dell'agire amministrativo, l'aggiornamento prevede, nelle modalità che saranno descritte nella sezione dedicata del presente Piano, la centralità dei percorsi formativi dedicati ai DS neo assunti, ma anche iniziative di aggiornamento rivolte ai referenti territoriali e incontri con gli studenti.

Tale aggiornamento si concretizza nelle seguenti azioni:

- la revisione complessiva del testo con l'adeguamento alla situazione presente - alla data del 31 dicembre 2023 - di dati, informazioni, indicazioni organizzative (come, ad esempio: tutti i dati del sistema scolastico regionale, le priorità strategiche dell'USR, l'elenco nominativo dei referenti provinciali);
- l'indicazione, per ciascuna Istituzione scolastica del Lazio, dei nominativi dei RASA, ossia i soggetti preposti all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Allegato 1);
- la previsione di iniziative di formazione destinate, per l'anno 2024, ai DS;
- il prosieguo del processo di gestione del rischio;
- il supporto alle scuole nella corretta esecuzione degli adempimenti di trasparenza.

Il presente Piano, previa adozione del Ministro dell'Istruzione, sarà vigente dal 1° febbraio 2024.

La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma di illegalità nelle pubbliche amministrazioni costituiscono una priorità strategica, dal momento che le conseguenze dei fenomeni corruttivi si ripercuotono negativamente sul sistema sociale ed economico del Paese, rallentandone lo sviluppo e compromettendo la fiducia esterna e interna.

Non a caso la lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione¹ nella Pubblica Amministrazione (P.A.).

Al fine di dare una risposta al Paese e un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell' ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione (Strasburgo, 27 gennaio 1999) ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, il Parlamento Italiano ha approvato il 6 novembre 2012 la Legge n. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione della illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della P.A. Con l'adozione della Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 *“Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, si è cercato di colmare una lacuna normativa derivante dalla mancata previsione nel testo legislativo di apposite disposizioni dedicate alle scuole.

Sono state, in particolare, fornite indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

In particolare, viene affrontato il tema dell'individuazione delle figure a cui affidare gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza e, quindi, il compito di predisporre il PTPCT e il PTTI per le Istituzioni scolastiche.

Considerato il ruolo e le funzioni del dirigente scolastico, che è competente a adottare tutti i provvedimenti ed atti gestionali per la scuola di cui è responsabile, e dato il particolare rapporto esistente tra le scuole e l'Amministrazione ministeriale, il responsabile della prevenzione per le scuole del Lazio è individuato nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il d.lgs. 97/2016 che, intervenendo sull'art.10 del d.lgs. 33/2013, ha definitivamente sancito l'unificazione e l'integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), e disciplinato, più nel dettaglio, le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione della corruzione e nella

¹ La corruzione nel PNA ha un significato più ampio, che coincide con il concetto di *“maladministration”*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Riguarda atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di Pubblico interesse.

promozione della trasparenza.

Dal nuovo quadro normativo e, in particolare, dalle modifiche legislative di cui al d.lgs. n. 97/2016 e alla legge 190/2012, con specifico riferimento al ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, viene in evidenza la centralità e la specifica responsabilità della sua figura rispetto alla funzione di controllo e vigilanza sull'osservanza del Piano, sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sulla promozione e attuazione della trasparenza quale misura che caratterizza tutta l'attività dell'amministrazione, finalizzata a prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare fenomeni di malamministrazione.

Ciascun RPCT cura l'elaborazione della proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.

I Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza regionali saranno, a conclusione delle attività di mappatura dei processi, articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali.

I PTPCT sono approvati dal Ministro ai sensi dell'art. 1, co. 8, della L. n.190/2012.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, integrato dal d.lgs. 97/2016, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (articolo 1, comma 5).

Il P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento operativo per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Organo competente all'adozione del PTPCT

Rispetto alla fase di adozione dei Piani la norma prevede che «l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile [...], entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione». Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo politico con una valenza triennale. Ogni anno, quindi, il PTPCT è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole,

tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'ANAC.

Con D.M.325 del 26/5/2017 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato come Responsabili della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali.

Per le istituzioni scolastiche della Regione Lazio il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è il Direttore generale dott.ssa Anna Paola Sabatini.

Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del piano sul proprio sito istituzionale "Amministrazione trasparente" nella specifica sezione "Altri contenuti". Nello specifico, il Piano sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" un link con un rinvio al Piano pubblicato dall'USR.

Quali responsabilità per chi non pubblica il Piano

La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 d.lgs. 165/2001.

Il periodo di riferimento, le modalità di aggiornamento, i destinatari

Il presente PTPCT entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico, ha validità triennale ed è riferito al periodo 2024– 2026; nell'arco del triennio si consolida infatti il processo di rilevazione delle linee di attività e mappatura dei processi, al fine di migliorare la valutazione del rischio con inclusione di tutte le attività di competenza delle Istituzioni Scolastiche.

Esso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'USR Lazio "Amministrazione trasparente" nella sezione "Altri contenuti – Anticorruzione". Ogni istituzione scolastica inserirà nella sezione "Amministrazione trasparente" un link con un rinvio al PTPCT pubblicato dall'U.S.R. Lazio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L. 190/2012, il RPCT proporrà all'Organo di indirizzo politico la modifica del PTPCT ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute oppure qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'Amministrazione possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione. Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria presso le istituzioni scolastiche stesse.

Il comma 14 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 prevede il dovere di rispettare e attuare le misure di prevenzione e le prescrizioni previste dal PTPCT in capo a ciascun dipendente; la violazione da parte dei dipendenti delle scuole del Lazio delle misure di prevenzione e delle prescrizioni previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare (D.P.R. n. 62/2013 e successive modifiche).

Tutti i Dipendenti sono tenuti:

- ✓ alla conoscenza e all'osservanza del presente PTPCT a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, nonché a provvedere, per quanto di competenza, alla sua attuazione;
- ✓ alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62/2013 come modificato dal DPR 81/2023, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- ✓ a compilare, qualora si verifichino le circostanze, apposita dichiarazione di sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico;
- ✓ al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis della L. 241/1990 e all'articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;
- ✓ al rispetto dei termini dei procedimenti;
- ✓ ad assicurare la propria collaborazione al RPCT ed ai Referenti della prevenzione della corruzione;
- ✓ laddove i Dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare tempestivamente al proprio Dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata.

Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha la finalità di:

- ✓ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- ✓ aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- ✓ creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

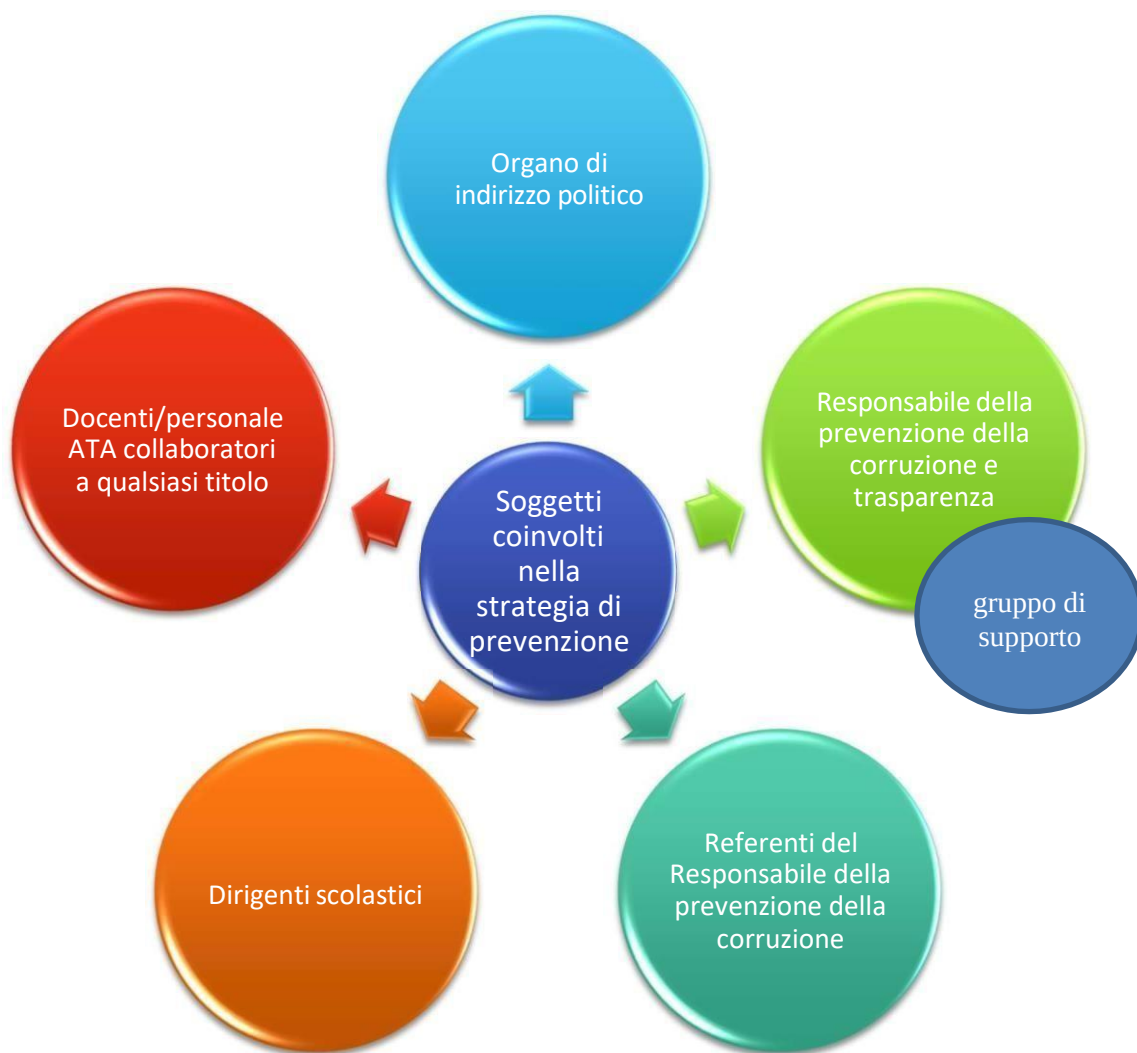
A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari sopra elencati intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- ✓ determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- ✓ sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento;
- ✓ assicurare la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche sono:



Nel presente capitolo, si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione nelle istituzioni scolastiche.

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, operano i Referenti e tutti i dirigenti scolastici, con il compito di consentire l'implementazione di un sistema che assicuri l'identificazione dei rischi di corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di

prevenzione descritte.

Il personale del comparto scuola e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni nel PTPCT.

Ciò al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

L'organo di indirizzo politico

L'Organo di indirizzo politico ai sensi della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- ✓ designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT); adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPCT ed i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma 8)²;
- ✓ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione e, relativamente al RPCT, specifica che questo svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013.

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i quali, in primis, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative, finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

Il Responsabile verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo all'Organo di indirizzo politico, competente per l'adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l'individuazione del personale che potrà fruire di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al fine di

² In sede di prima adozione, per l'anno 2016, l'adozione del PTPC è fissata dalle *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* al 30 maggio 2016.

creare, nella realtà ministeriale, quella cultura dell'integrità e dell'etica dell'azione amministrativa, attraverso la quale avviare l'effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 190/2012.

Fine ultimo dell'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, l'individuazione, nell'ambito del PTPCT, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché il monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli comportamentali dei funzionari al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- ✓ elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- ✓ definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 1, c. 9, lett. e) L. 190/2012);
- ✓ verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (articolo 1, co. 10, lett. a);
- ✓ proporre modifiche al Piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, co. 10, lett. b);
- ✓ verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;
- ✓ coordinare le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione;
- ✓ definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, co. 8, l. 190/2012);
- ✓ individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, co. 10, lett. c);
- ✓ pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico;

- ✓ riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta;
- ✓ vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
- ✓ verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti.

Il Responsabile inoltre, ove nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare; nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale; nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 C.p.p) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza:

- ✓ il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- ✓ l'articolo 15 del DPR 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti dispone che «Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.» Quanto al monitoraggio specifiche indicazioni saranno fornite all'interno del presente Piano nel paragrafo esplicitamente dedicato alla

misura.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- ✓ chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;
- ✓ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- ✓ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

LE RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA³) che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato Ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:

- ✓ di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;
- ✓ di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l'eventuale prova contraria a cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:

- ✓ ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale);

³ La legge n. 190/2012 modifica altresì la legge n. 20/1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che «Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».

- ✓ sul piano disciplinare;
- ✓ per danno erariale;
- ✓ per danno all'immagine della PA.

La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l'illecito non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l'obbligo di collaborare per il solo fatto che all'interno dell'amministrazione sia stato commesso un reato di corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come sopra enunciati, ma anche di aver vigilato. Il comma 14 afferma la responsabilità del RPCT ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione l'articolo 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile - anche - della trasparenza) prevede una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del P.T.P.C.T. sono *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale"*, nonché *"eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione"* e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'articolo 46, sia *«dipeso da causa a lui non imputabile»*.

I Referenti per la prevenzione della corruzione

Al fine di coadiuvare il RPCT, considerato l'ambito territoriale particolarmente esteso nonché l'effettiva conoscenza della realtà scolastica del territorio di competenza, le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 individuano i dirigenti di ambito territoriale quali "Referenti" del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

I Referenti sono chiamati a concorrere, insieme al RPCT, alla definizione di misure idonee a prevenire

e contrastare i fenomeni di corruzione nelle scuole e controllarne il rispetto da parte del personale scolastico, in particolare dei DS, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo nelle scuole e ad effettuare il monitoraggio periodico delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

I Referenti della prevenzione della corruzione della trasparenza presso l'amministrazione scolastica periferica regionale del Lazio sono:

- ✓ il dirigente dell'Ufficio VI per le Istituzioni Scolastiche della PROVINCIA DI ROMA – dott.ssa Giulia Vinciguerra;
- ✓ il dirigente reggente dell'Ufficio VII, per le Istituzioni Scolastiche della PROVINCIA DI FROSINONE – dott.ssa Azzurra Mottolese;
- ✓ il dirigente dell'Ufficio VIII per le Istituzioni Scolastiche della PROVINCIA DI LATINA – dott.ssa Anna Carbonara;
- ✓ il dirigente reggente dell'Ufficio IX, per le Istituzioni Scolastiche della PROVINCIA DI RIETI, dott. Daniele Peroni;
- ✓ il dirigente dell'Ufficio X, per le Istituzioni Scolastiche della PROVINCIA DI VITERBO, dott. Daniele Peroni.

Restando la piena responsabilità del RPCT per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti, per il territorio di rispettiva competenza:

- ✓ sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
- ✓ supportano il RPCT nella definizione della metodologia di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e controlli;
- ✓ collaborano all'individuazione delle attività scolastiche maggiormente esposte al rischio corruttivo e alla definizione delle misure di prevenzione e ne curano la successiva attuazione;
- ✓ assicurano il miglioramento continuo dei presidi di controllo in essere, adottando azioni di efficientamento e segnalano tempestivamente il manifestarsi di nuovi rischi;
- ✓ facilitano i flussi informativi nei confronti del RPCT da e verso le Istituzioni scolastiche;
- ✓ attestano periodicamente il recepimento e il rispetto, da parte delle II.SS. del territorio di competenza, dei protocolli e delle misure previste dal PTPCT, in modo particolare degli

adempimenti di trasparenza;

- ✓ sensibilizzano le istituzioni scolastiche nell'applicazione delle disposizioni del PTPCT, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione da parte delle II.SS.;
- ✓ operano con il RPCT per esigenze formative nei confronti del personale delle Istituzioni scolastiche.

LA RESPONSABILITÀ DEI REFERENTI

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT, in relazione alle competenze dei Referenti, è fonte di responsabilità disciplinare.

COLLEGAMENTO TRA IL PP E IL PTPCT PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI/ REFERENTI DEL RPCT E DAI DIRIGENTI TECNICI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Relativamente agli obiettivi correlati con gli strumenti di programmazione, gestione e controllo, è previsto il collegamento tra il Piano della Performance e il presente PTPCT, per le attività svolte dai dirigenti amministrativi e tecnici dell'USR per il Lazio, in relazione all'ambito di prevenzione della corruzione nelle II.SS. del territorio laziale, attraverso l'attribuzione di uno specifico obiettivo inerente alle azioni volte a supportare le Istituzioni Scolastiche nel garantire l'attuazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza previste nel Piano.

I DIRIGENTI SCOLASTICI

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli Dirigenti scolastici, dei Dirigenti amministrativi e tecnici e del RPCT, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Già da questa affermazione si comprende l'importanza del coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell'attuazione della strategia di prevenzione per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l'attuazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.

Tutti i Dirigenti scolastici delle scuole statali, con riferimento alle rispettive istituzioni scolastiche in titolarità e in reggenza:

- ✓ attuano le azioni e applicano le misure organizzative individuate nel presente PTPC al fine di

prevenire il rischio di situazioni di corruzione (art. 1, c. 14, della L. n. 190 del 2012);

- ✓ verificano che siano rispettate all'interno delle rispettive istituzioni scolastiche dai propri collaboratori, dal DSGA, dal personale docente e ATA, le azioni e le misure organizzative di contrasto e prevenzione individuate nel presente PTPC;
- ✓ rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC anche nei confronti dei collaboratori esterni;
- ✓ in qualità di Responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul rispettivo sito istituzionale (Linee guida per i siti web della PA, approvate il 26.07.2010 in applicazione dell'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la PA e l'innovazione), raccolgono, elaborano e dispongono la pubblicazione delle informazioni sul rispettivo sito istituzionale;
- ✓ comunicano al RPCT i casi di effettiva inadempienza da parte dei loro sottoposti.

Tutti i Dirigenti scolastici devono inoltre:

- ✓ designare il nominativo del Responsabile della stazione appaltante (RSA) e comunicarne le variazioni al RPCT;
- ✓ collaborare con il RPCT e con i suoi Referenti ai monitoraggi periodici e a quelli finalizzati alla predisposizione della relazione annuale;
- ✓ pubblicare nei propri siti web istituzionali entro il 31 gennaio di ogni anno (in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto) i dati relativi all'attività contrattuale dell'anno precedente concernenti: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate; le ulteriori informazioni richieste secondo le deliberazioni ANAC, in particolare modo il link di collegamento al ciclo di vita del contratto;
- ✓ dare la più ampia diffusione al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, come prescritto dall'articolo 15 del DPR 62 del 2013 e successive modifiche (mediante la pubblicazione del Codice di comportamento sul rispettivo sito internet istituzionale, mediante la trasmissione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi, mediante la consegna ai nuovi assunti di copia del codice di comportamento con richiesta di sottoscrizione per ricevuta);
- ✓ rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica

certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze;

- ✓ prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- ✓ utilizzare il modello di patto di Integrità (allegato al presente PTPCT) e pubblicarlo sul sito istituzionale.

Infine, i Dirigenti scolastici:

- ✓ ove i fatti avvenuti all'interno della rispettiva Istituzione scolastica assumono rilevanza disciplinare ai fini di una sanzione di propria competenza, hanno l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare;
- ✓ ove (sentito l'UPD competente) ravvisino che i fatti avvenuti all'interno della rispettiva Istituzione scolastica assumono rilevanza disciplinare ai fini di una sanzione di livello superiore a quello di propria competenza, ne informano immediatamente il competente UPD affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- ✓ nel caso riscontrino invece fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presentano tempestiva denuncia alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale e ne informano anche il RPCT;
- ✓ nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procedono a segnalarne l'esistenza alla competente Procura della Repubblica con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p.) e, qualora il fatto si configuri come un'ipotesi di corruzione anche in senso lato, ne danno tempestiva notizia anche al RPCT e all'ANAC.

COLLEGAMENTO TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI OBIETTIVI NEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il PTPCT, inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione trasparenza e integrità ha la funzione precipua di veicolare all'interno di ogni amministrazione, attraverso l'agire di comportamenti organizzativi e professionali i valori interdipendenti dell'etica, dell'integrità e dell'onestà. Il documento si configura, pertanto come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione. In particolare, il suo nucleo essenziale, costituito dalle misure concrete per la prevenzione della corruzione e per l'agire della trasparenza, che esso deve esplicitare, implica una lettura integrata con il processo di valutazione di DS. Per tale motivo, il PTPCT, come più volte sottolineato dall'ANAC con riferimento al PTPCT nella Pubblica Amministrazione, è redatto in linea con gli altri strumenti volti a realizzare l'efficienza,

l'efficacia e la trasparenza dell'USR e delle sue Istituzioni scolastiche.

La trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, sono poste come obiettivi strategici delle Istituzioni scolastiche, il cui raggiungimento è segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica. In particolare, deve sussistere uno stretto collegamento tra il PTPCT regionale per le istituzioni scolastiche, e il Piano di miglioramento di cui al DPR 80/1013 di ciascuna Istituzione scolastica. La connessione tra gli obiettivi della trasparenza e della prevenzione della corruzione direttamente afferenti alle istituzioni scolastiche, sono individuati a livello nazionale e inseriti in ciascun incarico dei Dirigenti Scolastici.

LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica e, dunque, sia dal Personale che dalla Dirigenza scolastica. Pertanto, in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT anche i Dirigenti scolastici incorrono in responsabilità disciplinare ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. n. 190/2012.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT, in relazione alle rispettive condotte od omissioni, è fonte di responsabilità disciplinare del Dirigente scolastico.

I DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (articolo 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione. Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- ✓ alla conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito

istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;

- ✓ alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e successive modifiche al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- ✓ a compilare, qualora si verifichino le circostanze, apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;
- ✓ al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;
- ✓ ad assicurare la propria collaborazione al RPCT ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;
- ✓ a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le misure previste dal presente piano con riferimento al whistleblower e le forme di tutela di cui all'articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- ✓ laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE SCUOLE STATALI

Ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile,

amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001 prevedendo al comma 3 che *«La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare».*

Il DPR 62/2012 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" prevede all'articolo 8 rubricato «Prevenzione della corruzione» che *«[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione».*

I COLLABORATORI E I CONSULENTI A QUALSIASI TITOLO DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del M.I. sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente PTPCT e a segnalare le situazioni di illecito (articolo 8 Codice di comportamento di cui al DPR 62/2012).

LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI E CONSULENTI A QUALSIASI TITOLO

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'Amministrazione.

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle Istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal PTPCT.

I GRUPPI DI LAVORO DI SUPPORTO

Il gruppo di lavoro e supporto è formato da:

- Referente per la Trasparenza e l'Anticorruzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio la Dott.ssa Olga Villani
- dalla docente Loredana Venturi con ruolo di coordinamento e segreteria;

GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) offrono, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; forniscono, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi; favoriscono l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

In ambito scolastico si segnala l'assenza di OIV. Tuttavia, le relative funzioni sono state attribuite, a partire dal 2023, ai revisori dei conti.

GLI ORGANI DI CONTROLLO: REVISORI DEI CONTI, SERVIZIO ISPETTIVO

Come è noto, l'attuale articolazione del sistema scolastico prevede, quali organi di controllo e di vigilanza, i revisori dei conti, che verificano la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile delle scuole (art. 49, D.I. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"). Il loro ruolo, anche in rapporto a quello dell'Ufficio scolastico regionale, è regolato dal menzionato D.I., in particolare dalle seguenti disposizioni:

- l'art. 23, commi 3 e 4, del D.I. n. 129/2018 prevede il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale in caso di approvazione del conto consuntivo dell'istituzione scolastica in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti o in caso di mancata deliberazione da parte del Consiglio di istituto in merito alla sua approvazione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione;
- il secondo comma dell'art. 53 del D.I. n. 129/2018 prevede l'invio dei verbali dei revisori dei conti alle Ragionerie territoriali dello Stato; nel caso in cui il verbale medesimo contenga rilievi di carattere amministrativo contabile, sarà inviato anche all'Ufficio scolastico regionale;
- l'articolo 52, comma 5, D.I. n. 129/2018 prevede che l'USR promuova gli opportuni interventi

necessari per garantire il coordinamento e l'omogeneità della funzione dei revisori dei conti.

Il servizio ispettivo, ai sensi della Direttiva ministeriale 1046/2017, concorre a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del "Sistema nazionale di istruzione e formazione indicate nella Legge 13 luglio 2015, n. 107". In particolare *"la professionalità del dirigente tecnico è finalizzata all'individuazione e alla risoluzione di anomalie, inefficienze e disfunzioni, concorrendo efficacemente al miglioramento del servizio scolastico. L'ispettore realizza la sua attività verifica e vigilanza anche nei casi di presunta corruzione del sistema scolastico, attraverso visite ispettive disposte dal Direttore generale dell'USR, in questi casi in qualità di RPCT"*.

Il contributo di tale figura alla realizzazione del presente PTPCT è valorizzato anche mediante:

- ✓ il coinvolgimento di una propria rappresentanza nei tavoli di lavoro territoriali finalizzati all'analisi di contesto e all'identificazione dei rischi;
- ✓ il rafforzamento diffuso delle competenze di lettura e analisi dei processi a rischio;
- ✓ l'impegno in azioni di prevenzione e formazione del personale;
- ✓ il raggiungimento delle finalità riportate nel Piano ispettivo nazionale triennale 2022/2025, adottato ai sensi del DM 2 febbraio 2022, n.41, soprattutto in riferimento al "supporto tecnico-scientifico per le tecniche e i processi definiti dall'Amministrazione", anche per le azioni del PNNR.

L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 190/2012

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, il 6 novembre 2012 il Parlamento Italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, la legge n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'approvazione della legge 190/2012 risponde a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e inconfondibile nelle sue reali dimensioni e secondariamente il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, la cosiddetta "Legge Anticorruzione", ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della P.A., la cui strategia d'implementazione si articola su due livelli.

A livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale di prevenzione della corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato PNA) e approvato dall'ANAC con propria delibera. Esso fissa i principi generali (elaborati a livello nazionale e internazionale) in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni fornendo le linee guida per l'attuazione delle politiche di prevenzione all'interno dell'Amministrazione e, quindi, per l'individuazione di specifiche misure di contrasto da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano

Nazionale Anticorruzione. L'aggiornamento al PNA fornisce una importante guida sistemica negli ambiti di maggiore interesse della prevenzione della corruzione e contiene al suo interno due ambiti di attenzione che rappresentano per l'ANAC una delle priorità attuali: gli appalti e la sanità.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC approva il PNA 2016 che prevede una parte generale volta ad affrontare problematiche relative all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto privato in loro controllo) e una parte dedicata ad una serie di approfondimenti specifici, per alcune amministrazioni che hanno mostrato maggiori problematiche nell'applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione. Sono state anche fornite precisazioni per quanto concerne l'applicazione della disciplina alle Istituzioni scolastiche e agli AFAM ad aggiornamento della delibera n. 430/2016. Un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione.

L'Aggiornamento 2017 al PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) risponde alla esigenza di supportare i diversi comparti di amministrazioni nel percorso di adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione. Esso si muove secondo un'impostazione adottata dall'Autorità a partire dal 2015 che articola il documento in una parte in cui si affrontano problematiche di carattere generale, seguita da approfondimenti specifici con indicazioni per identificare nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), *«i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi» «in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti»* (l. 190/2012 art. 1, co. 2 bis) e suggerire possibili misure per prevenire i rischi individuati, senza tuttavia imporre soluzioni uniformi. La scelta dei rimedi adeguati alla propria struttura organizzativa è infatti sempre rimessa alle singole amministrazioni. L'Aggiornamento 2017 al PNA contiene gli approfondimenti dedicati a: Autorità di Sistema Portuale; la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo; le Istituzioni universitarie. La parte speciale è preceduta da una parte generale in cui sono forniti alcuni chiarimenti sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza dovuti a recenti interventi normativi (d.lgs. 97/2016) o a esigenze collegate alle attività di vigilanza dell'ANAC.

Con Delibera n. 7 del 07 gennaio 2023 l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi

con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC. Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

A livello decentrato, ciascuna Amministrazione predispone il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) che si rivolge a quanti prestano servizio a qualunque titolo presso l'Amministrazione e nel quale, oltre a definire la propria strategia di prevenzione del rischio, vengono illustrati il contesto (interno ed esterno), le misure, la valutazione ed il trattamento del rischio. Ciascuna Amministrazione non solamente deve adottare e pubblicare il PTPCT ma ha l'obbligo di pubblicare i documenti e le informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, garantendo al contempo il diritto di accesso (civico semplice e generalizzato) ai sensi del D. Lgs. 33/2013. Accanto a questi obblighi principali, vi sono quelli riferiti all'adozione del Codice di comportamento, alla rotazione del personale (ordinaria e straordinaria) e all'astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione deve quindi essere prestata all'osservanza della disciplina in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, di attività ed incarichi extra-istituzionali e di conferimento degli incarichi dirigenziali; in materia di formazione di commissioni come pure delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali; delle assegnazioni agli uffici; del conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione e della disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. **whistleblower**). Deve poi essere garantita la specifica formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica ed integrità.

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. Il Ministero ha individuato con D.M. n. 325 del 26 maggio 2017, a decorrere dal 1 giugno 2017, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali quali Responsabili della

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012

La legge 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25/01/2013 il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

Il contesto normativo di riferimento

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle principali fonti:

- ✓ la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- ✓ il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- ✓ il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio approvato in data 17 gennaio 2023 con la delibera dell'A.N.AC. n. 7/2023 ed i relativi allegati;
- ✓ il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ✓ il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

- ✓ il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come modificato dal d.p.r. n. 81/2023;
- ✓ DL 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- ✓ decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, recante 'Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato'.

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell'ambito nel recente rapporto elaborato dall'O.E.C.D. sulla situazione dell'Italia.

Relativamente alle istituzioni scolastiche, indicazioni specifiche sono contenute nelle "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.

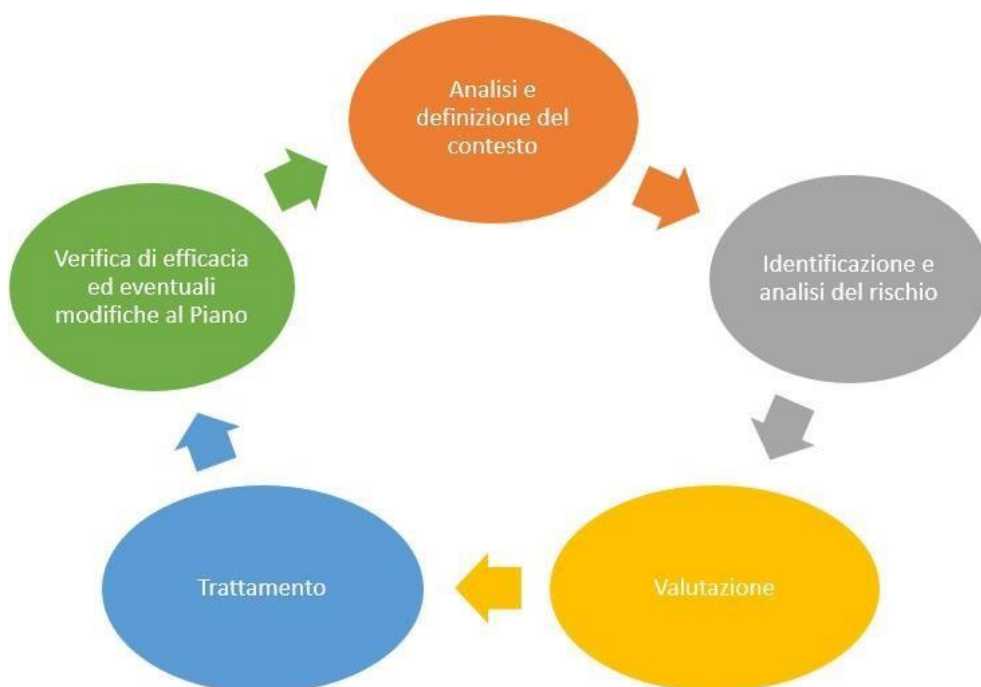
La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, oggi, dal suo aggiornamento. Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi. Su tale aspetto interviene, come accennato, il PNA e il relativo aggiornamento 2015 che dedicano particolare attenzione al configurando sistema di gestione del rischio.

Il PNA, definendo la Gestione del Rischio di corruzione quale *“insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione]”* rinvia le modalità di attuazione alle prescrizioni e ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi, nell'ambito della singola organizzazione. Il PNA, avvalorando l'impostazione dello standard ISO 31000:2010, guida la strategia nazionale per la lotta alla corruzione, fornendo le indicazioni a cui le singole amministrazioni si debbono attenere nella redazione del PTPCT quale strumento di programmazione, di gestione del rischio di corruzione e definizione delle modalità operative di implementazione del sistema.

Con la **delibera n. 605 del 19 dicembre 2023**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni.

FIGURA 2 - LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012

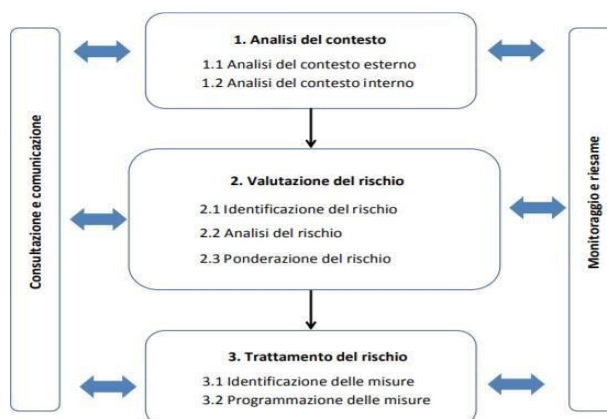


La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il percorso metodologico seguito sarà quello indicato nel PNA adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato in forma di “ciclo di gestione del rischio”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuo.

Il processo di gestione del rischio sopra teorizzato, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche, sarà ulteriormente sviluppato e rivisto nel prossimo triennio e sarà articolato nelle tre macro fasi:

- ✓ analisi del contesto;
- ✓ valutazione del rischio;
- ✓ trattamento del rischio.



L'intero processo presuppone la partecipazione attiva di rappresentanti della comunità scolastica attraverso la previsione di incontri e gruppi di lavori finalizzati all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

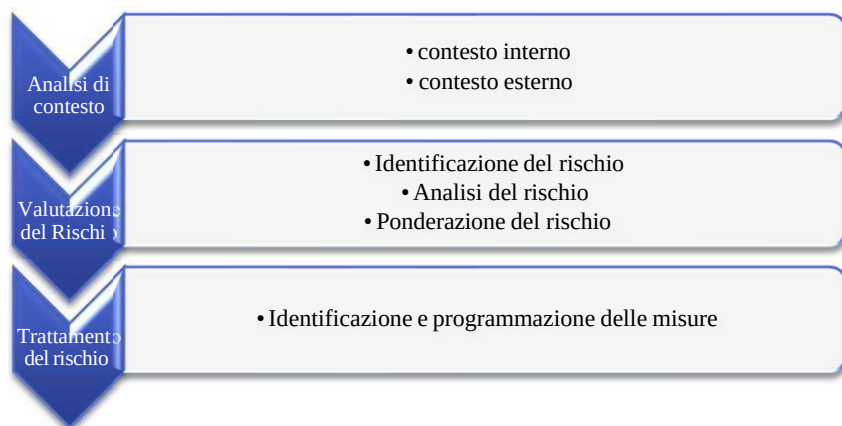
Le "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" (delibera ANAC n. 430/2016) hanno fornito sull'applicazione alle istituzioni scolastiche della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, successivamente il PNA 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) ha ribadito l'importanza di tale disciplina nelle scuole dedicando ad esse una specifica sezione.

Analisi e definizione del contesto

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'ANAC ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

L'analisi del contesto esterno ha, invece, come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche nel territorio possano fornire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.



Analisi del contesto esterno

Il Lazio è una regione autonoma della Repubblica Italiana, a statuto ordinario. Al fine di comprendere l'incidenza del fenomeno corruttivo all'interno di tale territorio si riporta una breve analisi del contesto, elaborata prendendo come riferimento i dati contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio (2022-2024).

La descrizione delle caratteristiche sociali ed economiche è funzionale alla valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture territoriali al rischio di corruzione, al fine di individuare le misure e gli interventi organizzativi di prevenzione e delineare una strategia per il contrasto della corruzione. Nella Relazione al Parlamento del 18 giugno 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione descrive che, a causa delle conseguenze create dalla pandemia, quasi ogni aspetto della società è stato colpito ed interessato con la creazione di opportunità per la corruzione di svilupparsi e potenziarsi e che la stessa si è insediata fino a deteriorare la fiducia nelle istituzioni. In Italia, come in altri Paesi, non esistono dati scientifici sul fenomeno corruttivo, né informazioni territoriali rilevate in modo sistematico che possano contribuire alla costruzione di un sistema di misurazione valido ed accessibile alla totalità della popolazione.

La popolazione del Lazio è caratterizzata per struttura di età dalle profonde trasformazioni operate dalla dinamica demografica e sociale; condiziona le diverse tipologie di servizi da offrire alla cittadinanza come, ad esempio, dagli asili nido alle scuole per l'infanzia, dal sistema di protezione sociale ai vari livelli di assistenza per gli anziani. Un altro fattore di rilievo è la distribuzione della popolazione sul territorio, sia con riferimento agli insediamenti residenziali che relativamente ai flussi di mobilità. A livello sub regionale, la distribuzione dei residenti tra le varie ripartizioni amministrative risulta molto disomogenea, con tipicità territoriali, provinciali e sub provinciali, ben marcate.

L'alta densità abitativa del Lazio e, in particolare, della provincia di Roma, si riflette inevitabilmente

sulle dinamiche criminali del territorio. La compresenza, infatti, di rilevanti interessi economici e politici, ma anche di aree degradate nelle periferie urbane, fanno della regione un territorio ideale per le organizzazioni criminali che vogliono celarsi o innescare proficue relazioni d'affari. Un territorio, specie quello della Capitale, che offre molteplici possibilità di investimenti, legate al settore turistico, immobiliare, edilizio, commerciale e finanziario, fino ai servizi alla persona, compreso il mondo della sanità. Vi è una presenza plurima e diversificata a carattere non monopolistico, senza alcun soggetto in posizione di forza e quindi di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni criminali. Il tale territorio coesistono formazioni, non solo mafiose, di diversa matrice e etnia, il cui radicamento è più evidente nella Capitale e nelle province di Latina e Frosinone. Proprio il basso Lazio, assieme ad alcuni quartieri della Capitale (tra cui spicca il Municipio di Ostia) hanno risentito della presenza di sodalizi autoctoni ma che hanno invece dimostrato una elevata pericolosità. La città di Roma è una metropoli internazionale, crocevia di affari nonché punto di incontro tra organizzazioni criminali (italiane e straniere).

Come tutte le grandi Capitali, Roma presenta un'elevata densità abitativa e una promiscuità anche etnica talvolta causa di disagio e conflitto sociale entrambi fattori che possono favorire la diffusione della microcriminalità e il facile reclutamento di utile manovalanza da parte delle organizzazioni mafiose. Il rischio di inquinamento dell'economia che è stato ulteriormente accentuato dalla crisi pandemica COVID-19 potrà comportare un'ulteriore espansione delle condotte usuarie che potrebbero andare a intaccare non solo le piccole e medie imprese ma anche i singoli. Si evidenzia che nella capitale e nelle province di Roma, Latina e Frosinone sono presenti, inoltre, organizzazioni di tipo mafioso e organizzazioni fortemente strutturate rappresentate principalmente da quelle albanesi, georgiane, romene, nordafricane, cinesi e nigeriane.

Infine, i fenomeni corruttivi nel Lazio si posizionano per numerosità degli eventi, al secondo posto, nel settore più a rischio legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione.

Analisi del contesto interno. L'U.S.R. Lazio

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (GU n. 161 del 14 luglio 2014) recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*, l'Ufficio Scolastico Regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura altresì l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti, provvede alla costituzione della

segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e, nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali.

Tra le competenze dell'Ufficio vi sono la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; l'attività di verifica e di vigilanza sulle istituzioni scolastiche; la gestione e definizione della rete scolastica; la valutazione del grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative delle risorse di personale e l'esercizio di tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera g) del DPCM 14 febbraio 2014, n. 98, l'USR per il Lazio con sede in Roma, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali di livello non generale con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero, di cui n. 5 uffici con competenze a livello regionale e n. 5 uffici per gli Ambiti Territoriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. L'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive è attribuito a n. 6 posizioni dirigenziali non generali.

Con il Decreto Ministeriale (D.M.) di natura non regolamentare n. 914 del 18/12/2014 sono stati individuati, su proposta del titolare dell'Ufficio Scolastico regionale, i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale. Nello specifico:

UFFICIO I - Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

UFFICIO II – Ordinamenti scolastici. Scuole paritarie e non paritarie;

UFFICIO III – Diritto allo studio, politiche formative e progetti europei. Comunicazione

UFFICIO IV – Personale scolastico e Formazione e aggiornamento del personale della scuola

UFFICIO V – Area della dirigenza scolastica e area legale, del contenzioso e disciplinare

Con riferimento, invece, agli uffici di Ambito Territoriale essi svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta

formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

Gli uffici di cui al comma 1, fatte salve le competenze dell'Ufficio V relative all'ambito territoriale provinciale di Roma, svolgono altresì le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico. Gli Uffici VI, VII, VIII, IX e X provvedono alla definizione degli organici sulla base del contingente assegnato dall'Ufficio IV.

Gli Uffici di Ambito Territoriale sono così denominati:

UFFICIO VI – Ambito territoriale di Roma;

UFFICIO VII – Ambito territoriale di Frosinone;

UFFICIO VIII – Ambito territoriale di Latina;

UFFICIO IX - Ambito territoriale di Rieti;

UFFICIO X - Ambito territoriale di Viterbo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M. il corpo ispettivo composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro, ai sensi dell'art. 9 del d.P.C.M. n. 98 del 2014.

Di seguito sono indicate alcune delle principali attività dell'Ufficio Scolastico Regionale:

- ✓ attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa;

- ✓ promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa; vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento in materia di esami di stato di I e II grado;
- ✓ attivazione, in base all'Intesa con la Regione Lazio, del servizio educativo delle sezioni primavera; concessione, diniego e revoca della parità per le scuole paritarie;
- ✓ vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie di II grado di tutta la regione e assegnazione candidati privatisti agli ambiti territoriali; procedure in ordine all'assegnazione di contributi alle scuole paritarie;
- ✓ pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative;
- ✓ attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti: anagrafe studenti diversamente abili e politiche per l'integrazione, GLIP, GLIR, Sostegno;
- ✓ stipula di Protocolli di Intesa con Enti ed Università per l'attuazione delle politiche formative;
- ✓ rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la definizione della rete scolastica regionale (Dimensionamento) e per l'edilizia scolastica;
- ✓ integrazione degli studenti in situazione di disabilità; di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare e relativi rapporti interistituzionali;
- ✓ politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti ed integrazione degli studenti immigrati;
- ✓ diffusione tra le scuole dei bandi di concorso per progetti nazionali, europei ed internazionali;
- ✓ Consulta provinciale di Roma e coordinamento delle consulte delle associazioni degli studenti e dei genitori a livello regionale; coordinamento regionale per gli interventi a sostegno dell'attività fisica, motoria e sportiva nella scuola e gestione delle attività nella provincia di Roma;
- ✓ prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile; attività per la promozione dell'orientamento scolastico, universitario, al lavoro e alle professioni;
- ✓ sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca e all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- ✓ consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle Istituzioni Scolastiche; gestione del contenzioso, attività di conciliazione;
- ✓ reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei Dirigenti Scolastici;
- ✓ rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno; promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica

e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore;

- ✓ alternanza scuola-lavoro;
- ✓ formazione e aggiornamento del personale della scuola e gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione, ivi compresi i docenti di religione cattolica;
- ✓ elaborazione delle direttive e degli indirizzi generali per la determinazione degli organici e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa degli Uffici con competenza territoriale;
- ✓ coordinamento dei concorsi regionali per il personale docente, educativo e A.T.A.;
- ✓ disciplina del personale della scuola;
- ✓ coordinamento delle operazioni di mobilità e di nomina del personale della scuola per l'avvio dell'anno scolastico, ivi compresi i docenti di religione cattolica;
- ✓ relazioni sindacali e contrattazione integrativa regionale per il personale della scuola;
- ✓ autorizzazione in deroga dei posti di sostegno agli alunni disabili e relativo monitoraggio;
- ✓ dotazione organica di diritto e di fatto del personale docente ed A.T.A.;
- ✓ elaborazione bandi concorso per soli titoli del personale ATA e predisposizione dei decreti di approvazione delle relative graduatorie definitive;
- ✓ reclutamento; organici; affidamento e revoca incarichi; mobilità; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici;
- ✓ contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali;
- ✓ coordinamento regionale degli incarichi di presidenza;
- ✓ supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attività di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricula.

L'analisi del contesto interno. Le scuole del Lazio

Nella Regione Lazio sono presenti n. 1916 scuole di cui 1194 scuole paritarie e 722 istituzioni scolastiche statali, con altrettanti dirigenti scolastici (a.s. 2023/24). Con riferimento a queste ultime, gli alunni iscritti (dall'infanzia alla secondaria di secondo grado) sono 694.723. I docenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) sono 79.365.

PROVINCIA	N. ISTITUTI SCOLASTICI	N. SCUOLE PARITARIE	N. DIRIGENTI SCOLASTICI	N. DIRIGENTI SCOLASTICI REGGENTI	N. DOCENTI TITOLARI	N. DOCENTI INCARICATI	N. PERSONALE ATA RUOLO	N. PERSONALE ATA NON DI RUOLO	N. ALUNNI
FROSINONE	78	45	66	12	7.062	1.248	1.808	133	62.085
LATINA	80	51	75	5	8.022	2.965	1.808	209	77.153
RIETI	27	3	17	10	2.232	657	699	169	18.287
ROMA	491	1.060	399	92	48.981	3.116	10.726	1.446	499.867
VITERBO	46	35	33	13	3.674	1.408	865	341	37.331
TOTALI	722	1.194	590	132	69.971	9.394	15.906	2.298	694.723

I dati relativi alle titolarità e alle reggenze degli istituti sono quelli fotografati al mese di dicembre 2023, suscettibili di variazioni nel corso del 2024.

Le Istituzioni Scolastiche comprendono le sedi scolastiche dove sono dislocate la segreteria e il dirigente scolastico e sono individuate da un codice meccanografico; da esse possono dipendere una o più sezioni associate.

Le Istituzioni Scolastiche che hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, predispongono il PTOF, con la partecipazione di tutte le componenti. Il piano triennale, rivedibile annualmente, *“è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. un documento fondamentale, che deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”*. Ai sensi del comma 14, punto 4, della legge 107/2015: *“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”*. Le scelte orientative sono esplicitate dal DS attraverso l'atto di indirizzo al Collegio dei docenti.

Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, dei cui ruoli e funzioni si espone di seguito brevemente.

Con riferimento all'organizzazione amministrativo-gestionale delle Istituzioni scolastiche, il Dirigente scolastico *“assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”* (D. Lgs. n.165/01, art. 25).

Il Dirigente scolastico, che ha ricevuto poteri sempre più ampi a seguito dell'autonomia attribuita negli ultimi anni agli istituti scolastici, controlla le risorse finanziarie concesse dallo Stato alla scuola a lui affidata ed effettua periodicamente un resoconto del bilancio al Consiglio di Istituto. Al dirigente compete la firma di ogni circolare o documento emesso dalla scuola. Il Dirigente scolastico assume altresì, in materia di sicurezza, il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore del lavoro (D. Lgs. 81/2008). Tuttavia, non può intervenire direttamente con interventi strutturali sugli edifici, in quanto questi rimangono di competenza degli Enti locali. Il Dirigente scolastico è membro di diritto nel Cdi ed è il Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. In particolare, sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Inoltre, il DSGA ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna; svolge attività di studio e di collaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale; assume incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.

Il Consiglio di circolo (nei circoli didattici delle scuole primarie) e Cdi (negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, degli alunni. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il consiglio ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione dell'attività della scuola e fornisce al collegio dei docenti gli indirizzi generali per la predisposizione del PTOF e adotta formalmente il PTOF stesso.

Il Collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il PTOF, sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal consiglio di circolo/istituto e tenendo conto delle proposte dei principali Stakeholder della scuola. Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono costituiti da docenti e rappresentanti dei genitori, nonché rappresentanti degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado. Tali consigli, quando si riuniscono con la presenza dei genitori e, ove previsti, degli studenti, hanno il compito di agevolare i rapporti tra le varie

componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Quando si riuniscono con la sola presenza dei docenti svolgono compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni. Inoltre, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, ex art. 11 del d.lgs. n. 297/1994, novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha il compito, tra l'altro, di individuare criteri per la "valorizzazione dei docenti".

I punti di erogazione del servizio scolastico, contraddistinti a loro volta da un proprio codice meccanografico, sono le scuole: dell'infanzia, primaria, secondarie di 1° e 2° grado, siano esse istituti principali o sezioni associate.

Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi

La fase di identificazione delle aree a rischio individua, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possono esporre le scuole a fenomeni corruttivi.

La L.190 / 2012 ha previsto all'articolo 1, comma 9 una serie di attività per le quali opera una sorta di *presunzione* di esistenza del rischio corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a macro-aree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni ai fini della redazione del Piano Triennale. Esse sono:

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DAL PNA 2022

In via generale l'Autorità ha indicato di sviluppare progressivamente la mappatura verso tutti i processi svolti dalle amministrazioni ed enti. Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti si ritiene, in una logica di semplificazione – e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere - di indicare le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:

- ✓ processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea.
- ✓ processi direttamente collegati a obiettivi di performance
- ✓ processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Oltre alle cosiddette “aree generali”, ciascuna amministrazione (o ente) ha ambiti di attività che possono far emergere aree di rischio specifiche che, con riferimento alle Istituzioni scolastiche, sono descritte nell'allegato 1 alla Delibera 430/2016.

I processi “a rischio” nelle istituzioni scolastiche

Pur in assenza di dati, ricerche ed elaborazioni specificamente dedicate al settore, il contesto istituzionale, operativo e organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome non appare certamente – nei fatti, nell'opinione pubblica e anche a detta dell'ANAC - tra i più interessati dal rischio corruttivo, vuoi in forza della limitata dimensione delle partite finanziarie mobilitate nel sistema scolastico (al netto, naturalmente, dei costi per il personale), vuoi per le forme di “controllo sociale” rappresentate tradizionalmente dagli organi partecipativi collegiali.

Ciononostante, la moltitudine complessa e articolata di microprocessi decisionali che caratterizza la gestione quotidiana di ciascuna delle 722 istituzioni scolastiche del Lazio sollecita comunque, non fosse altro che per la dimensione del sistema e la quantità degli attori in gioco (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e relative famiglie), il mantenimento e lo sviluppo di un sistema di prevenzione efficace e diffuso capillarmente, oltre che culturalmente operante in ciascuno degli innumerevoli attori del sistema.

Come già ricordato, il presente Piano avvia e promuove l'elaborazione della mappatura dei rischi di corruzione connessi ai processi amministrati nelle istituzioni scolastiche, in vista dell'individuazione e della promozione delle correlate misure preventive.

A tal fine le Linee guida dell'ANAC, per *“supportare l'azione di individuazione dei rischi di corruzione per il comparto scuola”* forniscono, a titolo esemplificativo, un quadro dei processi che si svolgono nelle istituzioni scolastiche nell'ambito dei quali *“è più elevato il rischio di corruzione”* (Allegato 1, Delibera 430/16).

L'analisi del quadro esemplificativo fornito dalle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 430/2016, evidenzia che:

- ✓ un numero elevato di processi amministrativi scolastici è potenzialmente “a rischio” di corruzione (nell'accezione riportata nell'incipit del presente Piano);
- ✓ non sono contemplati e coinvolti solo processi strettamente gestionali o amministrativi ma anche processi didattico-pedagogici, nella loro rilevanza di atti amministrativi, quali quelli

connessi alla valutazione degli studenti;

- ✓ non è solo il Dirigente scolastico il soggetto protagonista di eventi potenzialmente rischiosi ma anche il personale amministrativo e gli stessi docenti;
- ✓ gran parte delle misure di prevenzione indicate sono connesse alla “trasparenza”, a confermare il principio per cui la trasparenza è uno dei più efficaci antidoti contro la corruzione.

La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi

Stando anche alla definizione fornita dal PNA, per “processo” si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Così come definito il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo andando a ricomprendere, fra l’altro, anche procedure di natura privatistica.

Per “mappatura dei processi” si intende la complessa attività con cui nell’ambito dell’Amministrazione si procede all’individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L’esito di tale attività è un “catalogo di processi” che costituisce l’ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Saranno esclusi da tale catalogo di processi quelli per i quali le decisioni non presentano elementi di discrezionalità o non hanno impatto con l’esterno o, ad ogni modo, non presentano possibili elementi di corruzione.

Individuato il processo, nell’esplicitare le fasi in cui questo si articola e il grado di potenziale rischio corruttivo di ciascuna, un ulteriore approfondimento sarà diretto ad individuare il momento e il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo, così da procedere ad una tipizzazione dei rischi corruttivi nel sistema scolastico regionale che verranno inseriti, nella successiva fase di identificazione, nel “Registro dei rischi”.

Il registro dei rischi costituisce, infatti, il risultato finale dell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, la cui predisposizione richiede, per ciascun processo o fase di processo, l’individuazione di possibili rischi corruzione.

Al fine di coordinare le azioni degli USR nell’attività di mappatura dei processi delle Istituzioni Scolastiche, presso il Ministero è stato costituito, nel 2017, un tavolo di confronto interregionale.

Nell’ambito degli incontri che ne sono seguiti si è deciso di valorizzare l’individuazione dei processi organizzativi fornita dall’Allegato 1 della Delibera ANAC 430/2016 assumendola come elenco-base sul quale avviare il successivo processo di analisi e ponderazione del rischio. Ne è derivato una prima

essenziale ed efficace mappatura dei processi propri del sistema scolastico.

Tale elenco richiede oggi un aggiornamento, poiché sono state eliminate alcune attività e i correlati processi, come ad esempio la cosiddetta “chiamata diretta”, mentre altri processi hanno subito innovazioni (ad esempio quelli negoziali, in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) o hanno assunto un peso considerevole all’interno dei processi amministrativi delle scuole (ad esempio le assunzioni a tempo determinato conseguenti alle esigenze dettate dalla pandemia).

Quella che segue è la tabella aggiornata e personalizzata dall’USR per il Lazio, contenente una macro-mappatura dei processi delle Istituzioni scolastiche.

1. Processo progettazione del servizio scolastico	1.1 Elaborazione del PTOF 1.2 Programma annuale 1.3 Definizione e sottoscrizione del contratto integrativo di istituto
2. Processo di organizzazione del servizio scolastico	2.1 Iscrizione degli studenti e formazione delle classi 2.2 Acquisizione del fabbisogno dell’organico dell’autonomia 2.3 Assegnazione di docenti alle classi 2.4 Determinazione degli orari di servizio dei docenti 2.5 Conferimento incarichi di supplenza 2.6 Costituzione organi collegiali 2.7 Attribuzione incarichi di collaborazione 2.8 Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici
3. Processo di autovalutazione dell’istituzione scolastica	3.1 Elaborazione del RAV (Rapporto Autovalutazione) 3.2 Elaborazione del P.d.M. (Piano di Miglioramento)
4. Processo di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	4.1 Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti 4.2 Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA 4.3 Valutazione e incentivazione dei docenti 4.4 Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione 4.5 Procedimenti disciplinari a carico del personale docente e ATA
5. Processo di valutazione degli studenti	5.1 Verifiche e valutazione degli apprendimenti 5.2 Scrutini intermedi e finali 5.3 Verifiche e valutazione delle attività di recupero 5.4 Esami di Stato 5.5 Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti 5.6 Erogazione di premialità, borse di studio 5.7 Irrogazione sanzioni disciplinari
6. Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	6.1 Concessioni d’uso

7. Procedure di acquisizione di beni e servizi e selezione di esperti esterni	7.1 Acquisizione di beni e servizi 7.2 Selezione di esperti esterni
--	--

L'aggiornamento 2024/2026 del presente PTPCT sarà diretto ad implementare progressivamente l'analisi del rischio, con riferimento ai processi particolarmente "sensibili" e a quelli per i quali le decisioni presentano elementi di discrezionalità o hanno impatto con l'esterno. Si procederà, dunque, a ridefinire il "Registro dei rischi".

Il trattamento del rischio

È la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

La fase del trattamento del rischio riguarderà l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurlo e portare quello residuo ad un livello ritenuto accettabile. Tali misure, come anche previsto dal PNA e in linea con i precedenti PTPCT, si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori" o "specifiche".

Le misure obbligatorie riguardano quelle azioni che la normativa generale si debbano necessariamente attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi.

Con riferimento alle misure ulteriori/specifiche si tratta, in particolare, di:

- ✓ misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già messe in atto e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- ✓ misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio inerente intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure, come indicato del PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel presente PTPCT (allegato 3).

Individuate le misure, nei prossimi aggiornamenti, per ciascuna di esse, saranno descritti i seguenti elementi:

- ✓ la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPCT;
- ✓ i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- ✓ gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

Il monitoraggio e il reporting

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio anche a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, con il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e in forma tabellare tutte le fasi realizzate per evidenziarne la sequenza, i prodotti, gli attori coinvolti.

Le Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevedono che la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile.

A tal fine, il RPCT coinvolge i Referenti territoriali e assicura la partecipazione dei Dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei Dirigenti scolastici sia effettiva e questi possano fattivamente dare il proprio contributo alla realizzazione del sistema di gestione del rischio, il RPCT valuta l'opportunità di costituire appositi gruppi di lavoro finalizzati all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT regionale, in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti

e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

LE FASI	ATTIVITÀ	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPC; Referenti, Dirigenti scolastici
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Individuazione della metodologia	RPC; Referenti, Dirigenti scolastici
	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPC; Referenti, Dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	Referenti; dirigenti, Dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPC; Referenti
Gestione del rischio: trattamento	Individuazione delle misure	RPC; referenti, Dirigenti scolastici
	Adozione delle misure	RPC; Referenti; Dirigenti scolastici; Personale delle istituzioni scolastiche
Gestione del rischio: monitoraggio e reporting	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPCT
	Monitoraggio sull'implementazione delle misure	RPCT; Referenti; Dirigenti scolastici
	Reporting	RPCT

MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando devono necessariamente essere realizzate dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale vanno essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del PTPCT, deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie, il PNA individua le misure ulteriori - riconoscendo tali quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese tali dal loro inserimento del PTPCT - e le misure trasversali. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti, attraverso circolari e disposizioni interne.

Quelle che seguono sono le misure che discendendo da specifiche disposizioni di legge e dallo stesso PNA, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Si fornirà, oltre ad un'esplicazione della misura stessa, ove possibile un'esemplificazione della modalità attuazione replicando i modelli già realizzati nel contesto ministeriale.

La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

La trasparenza, intesa *"come accessibilità totale delle informazioni"*, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012. Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa.

L'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, *"la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,*

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione". La trasparenza "è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione"*.

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative all'organizzazione e ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Il d.lgs. 97/2016, intervenendo sull'art.10 del d.lgs. 33/2013, ha definitivamente sancito l'unificazione e l'integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), e, quindi, delle due figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza. In particolare, la Delibera ANAC 813/2016 nella sezione specificatamente dedicata alle istituzioni scolastiche ha previsto che *"a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012 relativamente all'unicità della figura del RPC e del RT, le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale. [...] Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche"*.

A seguito dell'introduzione, nel corso del 2016, di importanti novità normative rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione, rappresentate principalmente dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, dalla Delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* e dalla Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016, d'intesa con il Garante della Privacy, recante *"Linee guida recanti indicazioni operative*

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", la trasparenza si dimostra sempre di più uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza costituisce per l'USR Lazio la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Il presente Piano dedica particolare attenzione a tale misura. Con le novità introdotte dal d.lgs. 97/16, il baricentro della normativa sulla trasparenza si è spostato e rafforzato in modo netto a favore del "cittadino" e del suo diritto di conoscere e di essere informato. Diritto che viene assicurato, seppur nel rispetto *"dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*, attraverso l'istituto dell'accesso civico, semplice e generalizzato, e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. In particolare l'accesso generalizzato ai dati e ai documenti pubblici, introdotto in aggiunta al tradizionale accesso civico sugli obblighi di trasparenza, simile al cosiddetto Freedom of information act (FOIA) tipico dei sistemi anglosassoni, si sta dimostrando un valido strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle istituzioni scolastiche, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).

L'attività che l'Amministrazione si pone riguardo alla trasparenza ha come principali obiettivi sia, a tutela dei diritti dei cittadini, dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla nuova normativa, definendo e adottando misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità, sia, d'altra parte, valorizzare la trasparenza come strumento principale di promozione della partecipazione dei cittadini, mediante le diverse tipologie di accesso finalizzate a *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Assicurando il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni erogate, il perseguimento dei suddetti obiettivi rappresenta, nell'ottica del contesto normativo definito dalla Legge n.190/2012, un valido strumento di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, di salvaguardia dell'etica dei soggetti pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.

LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

L'impegno dell'Amministrazione scolastica dovrà essere rivolto principalmente a sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori di interesse non soltanto nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche ma anche in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione. Ciò allo scopo di perseguire, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie performance, più elevati standard di qualità dei servizi.

In tale prospettiva, l'USR Lazio promuoverà una serie di iniziative volte a favorire l'attività delle istituzioni scolastiche nello sviluppo degli attuali strumenti di ascolto, per dare "voce" ai portatori di interesse.

Gli strumenti che potranno essere utilizzati sono *on line* e *off line* (statistiche del sito, questionari, feedback raccolti durante le giornate della trasparenza ovvero di *open day* periodicamente organizzate dalle scuole, *feedforward* derivanti dalle attività di approfondimento e studio di gruppi di lavoro e commissioni operative presso l'USR in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e nelle istituzioni scolastiche).

L'ascolto effettuato con tali modalità permetterà di ascoltare direttamente la "voce" di studenti, famiglie, operatori scolastici, enti, organizzazioni e associazioni del territorio ovvero di quei portatori di interesse che legittimano di per sé la *mission* della scuola.

LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA – GLI "OPEN DAY" DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Con riguardo alle modalità di svolgimento della Giornata della trasparenza, l'USR Lazio annualmente organizza focus tematici e coinvolge nella riflessione sugli stessi sia i propri uffici, in particolar modo quelli di Ambito Territoriale, che le scuole, soprattutto i Dirigenti scolastici e i DSGA.

Nel 2022, la Giornata della Trasparenza, di cui alla nota AOODRLA prot. n. 45652 del 16/11/2022, è stata incentrata sui temi degli obblighi di pubblicazione da parte delle Scuole e delle attestazioni, e ha visto la partecipazione di 376 Istituzioni Scolastiche della regione.

Per il 2023, il RPCT ha coinvolto gli studenti, in particolare quelli della Consulta Provinciale, e favorire l'incontro dei giovani con l'Amministrazione scolastica, sviluppando insieme una riflessione sui temi dell'integrità e dell'etica professionale, a partire proprio dal contesto scolastico.

L'organizzazione delle Giornate della Trasparenza costituiscono un obbligo anche per le Autonomie scolastiche. In ragione delle specifiche forme di autonomie riconosciute alle scuole, le Giornate per la Trasparenza delle scuole possono anche coincidere con le giornate di "Open day" in cui, oltre a presentare il progetto di istituto, particolare attenzione potrà essere posta sull'attuazione delle misure di trasparenza nella scuola, con particolare riferimento all'illustrazione della sezione Amministrazione

Trasparenza e all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico.

Le Giornate costituiscono inoltre un valido strumento per acquisire riscontri sul grado di soddisfazione, delle diverse tipologie di utenza scolastica, con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza.

Per consentire la partecipazione degli Stakeholder, all'interno delle Giornate sono previste apposite sessioni dedicate all'ascolto dei medesimi al fine di raccogliere proposte, suggerimenti ed osservazioni anche attraverso la compilazione di questionari di gradimento.

Il processo di attuazione della Trasparenza: soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- ✓ vigilare sul corretto adempimento da parte delle scuole degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- ✓ assicurare la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili dalle scuole mediante la pubblicazione;
- ✓ controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- ✓ svolgere stabilmente un'attività di controllo/monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ✓ segnalare agli uffici di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I REFERENTI

Con l'obiettivo di consentire l'effettiva attuazione delle misure di Trasparenza, il RPCT si avvale dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali quali suoi Referenti.

La figura del Referente è stata individuata in capo a colui che, avendo la migliore conoscenza sulle Istituzioni Scolastiche del proprio territorio, può migliorare i flussi comunicativi con le Istituzioni Scolastiche di competenza, garantire il rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione, diffondere in

modo capillare la cultura della “trasparenza”.

I Referenti hanno compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza, in particolare con riferimento al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

Essi operano al fine di favorire un continuo dialogo col RPCT, anche con la finalità di fare emergere, laddove vi siano, eventuali fattori di criticità. In caso di richieste di accesso civico, i Referenti sono coinvolti in fase di riesame per garantire la congruità della risposta e il rispetto dei tempi.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice “deontologico” approvato con il DPR 62/2013. Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari.

IL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Tutti i Dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparenza” dell'Istituzione scolastica da ciascuno diretta, ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza.

La Tabella degli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato 2 alla Delibera ANAC 430/2016, conformemente alle indicazioni di cui al novellato D.Lgs.33/2013, definisce i contenuti degli obblighi di pubblicazioni per ciascuna sottosezione dell'albero della trasparenza e le tempistiche di aggiornamento.

I dirigenti scolastici hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs.97/2016.

Essi devono conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 de 28 dicembre, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” e avendo cura di esporre in formato tabellare i dati oggetto di pubblicazione (l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati,

assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili) e di fornire indicazioni relativamente alla data di aggiornamento del dato, documento ed informazione (si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento).

I Dirigenti scolastici provvederanno ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Bisognerà dare, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto (es: .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013.

Dovranno adempiere agli obblighi di pubblicazione, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è, invece, quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

Le tipologie di dati da pubblicare

Come detto, la trasparenza è una delle principali misure ai fini della prevenzione della corruzione ed è sviluppata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione soprattutto con riferimento a quei dati la cui pubblicazione (anche se normativamente prevista), è considerata rilevante in quanto

ricadente in un ambito considerato, dalla stessa legge anticorruzione, a rischio specifico di accadimenti corruttivi.

Ciò avviene, in particolare, con i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e ai contratti, soprattutto in questa stagione caratterizzata, per molte scuole, dalla gestione dei fondi per il PNNR.

I suddetti dati sono monitorati dal RPCT ai fini dell'applicazione delle relative misure di prevenzione, costituendo la base della piattaforma informativa a supporto del medesimo Responsabile. In tal senso, è fondamentale che il Responsabile, i Referenti e i Dirigenti scolastici contribuiscano, in un'ottica di sinergica collaborazione, vigilando sul regolare afflusso dei dati pubblicati dalle istituzioni scolastiche e sul loro regolare aggiornamento.

Con l'accompagnamento del RPCT e dei referenti territoriali, l'impegno delle istituzioni scolastiche nel prossimo triennio sarà rivolto al completamento della sezione "Amministrazione trasparente", sia con riguardo all'ampliamento del ventaglio dei dati e informazioni che alla qualità dei medesimi.

Misure di monitoraggio e vigilanza

Nella considerazione che la materia della trasparenza viene a costituire una sezione specifica del PTPCT e rientra fra le misure di prevenzione previste da quest'ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal RPCT su tutte le istituzioni scolastiche del territorio. In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo, nel verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 vengono pubblicati online sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche e organizzati nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", raggiungibile da un link posto nell'home page del sito stesso.

In essa sono consultabili i dati concernenti la scuola di riferimento, collocati in apposite sottosezioni di primo e di secondo livello, corrispondenti a quelle delineate per tutte le pubbliche amministrazioni dall'ANAC con la Delibera n. 1310/2016 e, in particolare per le scuole, nell'allegato 2 alle Delibera

430/2016 (all.4 al presente Piano).

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali si conformano alle indicazioni date dalle "*Linee guida per i siti web della PA*" (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione) in merito a:

- ✓ trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- ✓ aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- ✓ accessibilità e usabilità;
- ✓ classificazione e semantica;
- ✓ formati aperti;
- ✓ contenuti aperti.

I dirigenti scolastici, quindi, presteranno particolare attenzione al mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet di ciascuna Istituzione Scolastica con riferimento ai seguenti aspetti:

- ✓ elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività consistenti in: Piano offerta formativa, programma annuale, relazione medio periodo e conto consuntivo;
- ✓ contrattazione integrativa, relazione tecnico finanziaria e illustrativa;
- ✓ rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione e attività della scuola, incarichi di collaborazione e consulenza, valutazione performance e premialità (bonus premiale), dati aggregati all'attività amministrativa, atti relativi alle attività degli organi collegiali, tempi di pagamento dell'Amministrazione, dati relativi ai procedimenti amministrativi e controlli su dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio degli atti, graduatorie di istituto.

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e il loro stadio di attuazione saranno verificabili dai portatori di interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo.

Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente

Albo pretorio e Amministrazione trasparente sono sezioni completamente autonome e distinte del sito istituzionale di ciascuna Istituzione scolastica.

L'obbligo di affissione degli atti all'Albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse.

La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). La pubblicazione di dati e informazioni in "Amministrazione Trasparente", invece, consente di realizzare il principio di accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di realizzare un'amministrazione aperta e al servizio dei cittadini. In questa sezione sono riportati i riferimenti e i documenti volti a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nell'Albo pretorio online occorre pubblicare gli atti nella loro interezza, avendo però cura di omettere i dati non pertinenti ed eccedenti allo scopo. L'atto deve rimanere pubblicato esclusivamente per il periodo imposto dalla legge (di norma 15 gg.) e poi deve essere rimosso dalla parte pubblica dell'Albo pretorio.

In termini generali, in "Amministrazione trasparente" vanno pubblicati solo dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa per un periodo che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

Tutto ciò vuol dire che per taluni dati, informazioni e documenti occorrerà procedere ad una doppia pubblicazione nella sezione del sito dedicata all'Albo on line e in quella dedicata ad Amministrazione trasparente secondo la specifica disciplina.

Trasparenza nelle gare – Processo di digitalizzazione

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquistato piena efficacia. La disciplina in tema di digitalizzazione è applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR. Nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) ha reso disponibili, mediante **interoperabilità**, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero **ciclo di vita dei contratti pubblici**, anche per garantire **l'assolvimento degli obblighi di trasparenza** di cui all'articolo 28 del Codice.

Sono modificate le condizioni di utilizzo del sistema SIMOG e sarà dismesso il servizio SmartCIG.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e

nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza. L'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, **l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili**.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).

L'amministrazione deve assicurarsi che la piattaforma in uso abbia avviato e concluso **il processo di certificazione** secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice. A tal fine, il soggetto che ricopre l'incarico di **Responsabile unico di progetto** (RUP) e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Va ricordato che in base all'articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Le piattaforme non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

L'obbligo di pubblicazione dei dati in questione rientra nel sistema delle misure in materia di trasparenza anche per espresso rinvio dell'articolo 37, co. 1, del D.lgs. 33/2013 (c.d. TU Trasparenza).

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 avviene mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi alle suddette fasi.

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare **tempestivamente**, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso SIMOG, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013.

Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza.

Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva.

Ai fini della trasparenza, pertanto, fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP (Piattaforma Contratti Pubblici). Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sottosezione Bandi e contratti, va, pertanto, inserito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Accesso civico

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni detengono.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- ✓ il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- ✓ il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell'ANAC, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni, e alla circolare n. 2/2017 del Dipartimento per la funzione pubblica.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico "semplice" volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex

lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente. La richiesta di accesso civico semplice è gratuita; di norma lo è anche quella di accesso "generalizzato". Entrambe le istanze non devono essere motivate e vanno presentate, in prima istanza, al dirigente scolastico secondo le specifiche modalità via PEO o PEC; individuate e comunicate sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Altri contenuti – Accesso civico. Tale scelta è resa necessaria considerata la numerosità delle istituzioni sul territorio regionale e l'esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati. Il Dirigente scolastico ricevuta la richiesta e verificata la fondatezza, entro trenta giorni cura la trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti o la pubblicazione, nei casi di accesso civico semplice, e la contestuale comunicazione all'istante dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il dirigente scolastico ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel RPCT per le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio, mediante la seguente casella di posta: direzione-lazio@istruzione.it

Il Titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta e verificata la fondatezza per il tramite del Referente, entro i successivi 20 giorni dispone la pubblicazione, a cura del dirigente scolastico, del dato oggetto di richiesta sul sito web della scuola e la comunicazione all'istante dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale oppure, se trattasi di accesso civico generalizzato, dispone la trasmissione dei dati/documenti/informazioni richiesti. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto, ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare nella sopraindicata sezione di Amministrazione Trasparente, l'apposito modulo allegato al presente Piano (all.7).

L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

Nei casi di accesso civico generalizzato, il Dirigente scolastico provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza,

vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT per le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio, all'indirizzo e-mail: direzione-lazio@istruzione.it, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto, ciascuna Istituzione scolastica provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti > accesso civico, gli appositi moduli, di cui si allegano le rispettive bozze al presente Piano (allegati 5 e 6).

I Responsabili dell'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 comma 2 del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2016 n. 97, sono i Dirigenti scolastici responsabili dei procedimenti di competenza.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

La legge interviene su uno specifico profilo relativo al cd. *Whistleblowing*, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. *To blow the whistle* significa *soffiare il fischietto*, come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un'azione illegale (ne dettava una disciplina già la "Lincoln Law" del 1863, varata nel pieno della guerra civile americana per far fronte alle frodi negli approvvigionamenti).

Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato. Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo

dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 *Anti-corruption working group*, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto: *Guiding principles for whistleblower protection legislation*.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis.

In argomento, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015) specifiche Linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'art. 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

L'articolo 1 della legge, quindi, sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego prevedendo, anzitutto, che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al RPCT dell'ente o all'ANAC ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

L'ambito della segnalazione - comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 - risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis riferendosi a "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza*" il dipendente pubblico.

L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'ANAC, la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

Rispetto al previgente articolo 54-bis, la disciplina si applicherebbe alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede, ritenendosi tali quelle circostanziate mosse "*nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto*", che la condotta illecita si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave.

Viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare. La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. È confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

A tutela dell'istituto, vengono per la prima volta introdotti meccanismi sanzionatori:

- ✓ qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che abbia adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro;
- ✓ qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi alla garanzia di riservatezza del segnalante, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro;
- ✓ qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Le nuove disposizioni, poi, non si applicano alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o

diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado.

Fin dal 2014, al fine di predisporre le attività necessarie a rendere fattiva la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al RPCT condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, indicazioni sul funzionamento dell'istituto e l'indirizzo di casella di posta istituzionale sono state pubblicate sulla rete intranet. (nota prot. 917 del 4 marzo 2014).

Nel corso del prossimo triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, potrà avviarsi lo studio e l'implementazione di un sistema informatico di acquisizione delle segnalazioni che consenta l'effettivo anonimato della segnalazione stessa.

Nell'ambito della prevenzione della corruzione nel sistema scolastico, il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito all'ANAC e alle diverse autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al RPCT per le istituzioni scolastiche della Regione Lazio utilizzando la casella di posta elettronica: prevenzionecorruzione-lazio@istruzione.it

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il RPCT al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione, dipendenti individuati come incaricati del trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

Nel 2023 è stato adottato uno specifico protocollo operativo per garantire la tutela del segnalante.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa e ciò a prescindere dalla rilevanza penale. Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *"in ragione del rapporto di lavoro"*.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da *"misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle*

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente deve essere “*in buona fede*”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Formazione in tema di anticorruzione

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire, sia di livello generale, per l’aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale della scuola, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi.

Nei primi mesi del 2024 verranno individuate le priorità formative in materia di prevenzione della corruzione tenendo conto che essa dovrà riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPCT, referenti, dipendenti dell’istituzione scolastica. Con riferimento poi ai temi da trattare la formazione dovrà afferire, anche in modo specialistico, a tutte le diverse fasi della gestione del rischio: l’analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l’individuazione e la valutazione del rischio; l’identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure, la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione delle scuole.

Una volta effettuata l’analisi del fabbisogno formativo, questa verrà rappresentata dal RPCT al competente ufficio Ministeriale per una progettazione e attuazione uniforme sull’intero territorio nazionale, che tenga conto dei contributi e delle riflessioni presentate da tutti i RPCT dell’ambito scolastico.

Per l’anno 2024, il RPCT nelle Istituzioni scolastiche del Lazio programmerà, autonomamente, specifici interventi di formazione rivolti in particolare ai Dirigenti Scolastici, anche al fine di aggiornarli sui contenuti del PTPCT 2024-2026.

Successivamente, anche in considerazione delle istanze pervenute attraverso la consultazione pubblicazione per l'aggiornamento 24-26 del PTPC, saranno programmati e pianificati interventi rivolti al personale delle segreterie scolastiche.

Lo sviluppo futuro del piano di formazione del RPCT per le scuole del Lazio in materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, di etica ed integrità professionale prevederà incontri con il personale docente, partendo dai referenti per l'educazione civica nelle scuole

Protocolli afferenti all'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture". I Patti di integrità

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" è la previsione di appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti – prevenzione corruzione" di ciascuna istituzione scolastica ed utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 57 del D. Lgs. 163/2006, le procedure sottosoglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa. Analogamente il patto d'integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (allegato 8 - Patto di integrità).

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante – RASA.

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il RASA, responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicante, indipendente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti, si allega al presente PTPCT l'elenco aggiornato all'a.s. 2023/24, per le Istituzioni scolastiche di competenza, dei nominativi dei soggetti (RASA) preposti all'iscrizione dei dati nell'Anagrafe unica (allegato 2).

ULTERIORI MISURE

Altre misure generali di prevenzione della corruzione sono:

- ✓ Codice di comportamento;
- ✓ la rotazione del personale;
- ✓ elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali);
- ✓ elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (inconferibilità e incompatibilità);
- ✓ definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- ✓ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

L'elenco sopra menzionato richiede opportune declinazioni e adattamenti per il sistema scolastico, considerata la peculiarità dello stesso nell'alveo delle amministrazioni pubbliche; tali adattamenti possono e devono essere definiti necessariamente a livello centrale, per garantire omogeneità sul territorio nazionale (si pensi, ad esempio, ai codici di comportamento per il personale della scuola che non può avere una matrice regionale, ma anche ai criteri per la rotazione degli incarichi).

La rotazione degli incarichi e altre misure di prevenzione

La rotazione del personale, compreso quello dirigenziale, costituisce una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva per il contrasto della corruzione, come ripetutamente evidenziato anche dall'ANAC. In particolare, con riferimento al settore scolastico, nel comunicato del 9 gennaio 2023, detta Autorità ha sottolineato che *“si deve ... attuare una graduale rotazione dei presidi ...definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica, con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali”* e ha aggiunto che *“la misura è concepita come strumento di tutela generale, priva di funzioni sanzionatorie, ma volta invece a rafforzare l'autonomia dei dirigenti”*.

Tanto premesso, il RPCT nelle II.SS. del Lazio, previa informativa alle Organizzazioni sindacali e tenuto conto dei *feedback* ricevuti in occasione della consultazione sulla bozza del presente documento,

prevede nel presente Piano di adottare, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, la misura della rotazione ordinaria dei DS; la rotazione sarà attuata dopo 9 anni di incarico a qualsiasi titolo presso la stessa scuola.

A tal riguardo, si evidenzia che il dirigente scolastico, oltre al ruolo amministrativo, ricopre anche quello di leader educativo all'interno della propria comunità promuovendo *“gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni”* (art. 25, co. 3, d.lgs. 165/2001). Da questo punto di vista, la progettazione del dirigente scolastico si articola su percorsi formativi che hanno una durata di 8-10 anni per il I ciclo e di 5 anni per il II ciclo. Per poter programmare, monitorare e verificare l'efficacia dei propri interventi in campo educativo e formativo è quindi necessario un termine medio-lungo, così come per costruire e consolidare una rete virtuosa di collaborazione col territorio all'interno della quale la scuola possa svolgere la sua funzione di motore della comunità educante. Da qui, la proposta di applicare la misura della rotazione ordinaria ogni nove anni, periodo temporale che si ritiene congruo per permettere al dirigente scolastico di espletare in modo efficace le sue funzioni, come indicate nel citato art. 25, co. 3, del citato d.lgs. 165/01.

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità delle Autonomie scolastiche, l'RPCT ha previsto, altresì, un'ulteriore misura, che attuata a partire dall'anno scolastico 2023/2024, consistente in un monitoraggio sui processi più sensibili, da effettuarsi a campione, secondo un Piano annuale definito con la collaborazione degli ispettori in servizio presso l'USR per il Lazio; detto monitoraggio condotto in stretta collaborazione con i Dirigenti Scolastici coinvolge anche i revisori dei conti delle scuole interessate, al fine di acquisire informazioni, elementi e dati, in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di malamministrazione.

Le misure di prevenzione specifiche per il PNRR

Nel periodo di riferimento del presente documento, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede diverse linee di investimento, che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche. Si tratta di importanti misure di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, inserite all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), come di seguito riepilogate:

- Investimento 1.4: Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole del

primo e del secondo ciclo e contrasto alla dispersione scolastica (1,5 miliardi di euro);

- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (800 milioni di euro);
- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,1 miliardi di euro);
- Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (2,1 miliardi di euro).

Le istituzioni scolastiche sono state anche individuate quali soggetti attuatori della misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (siti web) e della linea di investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1, Componente 1, di titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, prevede che l’attuazione del PNRR debba essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace delle frodi, ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. Pertanto, tutti i livelli di governance coinvolti all’interno del PNRR devono impegnarsi ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione degli investimenti del PNRR, nonché ad adottare una politica di “tolleranza zero” nei confronti degli illeciti, mettendo in atto un solido sistema di controllo teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a rettificarne le conseguenze, come previsto dalla Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Sistema di gestione e controllo del PNRR Istruzione.

Nella loro qualità di soggetti attuatori, anche le istituzioni scolastiche sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’utilizzo delle risorse e i casi di frode e conflitto di interessi, assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi, a effettuare i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese e a comunicarne i relativi esiti all’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione e del merito tramite il sistema informativo dedicato.

Le tipologie di controlli ordinari in capo alle istituzioni scolastiche riguardano in particolare:

- i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, che hanno l’obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e l’analisi e la valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica

(D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 2 e successivo D.lgs. n. 123/2011);

- i controlli di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione, e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4);
- i controlli sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento di milestone e target associati alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali, nonché dei principi trasversali PNRR;
- l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
- la rendicontazione, sul sistema informativo dedicato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Sulla base dei regolamenti comunitari, delle disposizioni nazionali (cfr. circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022), delle istruzioni operative emanate dall'Unità di missione per il PNRR per la gestione delle risorse di ciascuna linea di finanziamento e dei relativi Accordi di concessione, le istituzioni scolastiche sono, quindi, tenute ad assicurare una sana gestione finanziaria e a svolgere controlli interni atti a garantire la prevenzione e il contrasto alle frodi in tutte le procedure di selezione del personale e di acquisto di lavori, beni e servizi. Si riepilogano, di seguito, alcune delle principali azioni per garantire una sana gestione finanziaria di competenza delle istituzioni scolastiche quali soggetti attuatori del PNRR:

- obbligo di acquisizione del CUP (Codice unico di progetto) per ciascun progetto finanziato, che dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione e gli atti relativi al progetto (determine, avvisi, procedure selettive, gare, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, etc.), prestando la massima cura nella sua gestione in quanto vincolato all'atto di finanziamento durante tutto il ciclo di vita del progetto;
- accertamento e verifica della corretta assunzione in bilancio all'interno del Programma annuale del finanziamento concesso per ciascuna linea di investimento, finalizzata a garantire un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto finanziato e ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

- obbligo di acquisizione del CIG ordinario (Codice identificativo di gara) sul servizio Simog dell'ANAC per ciascuna procedura di affidamento, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti concernenti la procedura cui esso è stato associato;
- verifica del rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e trasparenza stabiliti dalle norme vigenti (pubblicazioni relative alle procedure di gara, alle procedure di selezione del personale, ai beneficiari a qualsiasi titolo delle risorse PNRR, etc.);
- obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni per l'identificazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, durante tutte le fasi della procedura di gara, e verifica circa l'affidabilità e la validità dei dati rilevati;
- accertamento e verifica, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che il personale (interno o esterno) della scuola quale stazione appaltante, direttamente coinvolto (RUP, componente delle commissioni di valutazione delle offerte, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, etc.) nelle specifiche fasi della procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) abbia rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; analoga verifica circa l'assenza di conflitto di interessi deve essere effettuata anche in relazione al personale coinvolto nelle procedure di selezione del personale di progetto (responsabile del procedimento, commissioni di valutazione, etc.);
- verifica che tutti i partecipanti alla procedura di gara, i titolari effettivi, il personale incaricato nel progetto abbiano rilasciato una corretta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (DSAN) e relativi controlli;
- controlli ordinari amministrativo - contabili previsti dalla vigente normativa, nonché controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es., atti di approvazione degli stati di avanzamento, certificati di regolare esecuzione, collaudi e verifiche di conformità, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento delle spese, bonifici e quietanze, etc.);
- verifica della presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni

caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, etc.) al fine di poter accertare e garantire l'assenza di doppio finanziamento;

- verifica della corretta imputazione sul finanziamento concesso dei soli costi che non sono e non saranno coperti con altri fondi pubblici o privati al fine di certificare l'assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese, anche attraverso il controllo e la verifica incrociata dei dati derivanti dal rispetto dell'obbligo dell'utilizzo esclusivo della fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi ad acquisto di forniture e servizi, completa di CUP e CIG degli interventi;
- registrazione di tutti i dati acquisiti in relazione al titolare effettivo e all'assenza del conflitto di interessi sul sistema informativo dedicato e accurata conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, di tutta la documentazione atta a comprovare le attività di verifica svolte e tutta la documentazione progettuale e attuativa da mettere prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;
- adozione di un sistema efficace e tempestivo di segnalazione delle irregolarità e delle frodi sospette o accertate all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito tramite sistema informativo dedicato e posta elettronica certificata e alle altre autorità competenti.

L'adozione di pratiche per una sana gestione finanziaria necessita di una formazione continua del personale delle istituzioni scolastiche su tutte le misure per la prevenzione delle frodi e il contrasto della corruzione, in particolare nella gestione dei finanziamenti PNRR e dei fondi strutturali, che richiedono misure mirate e livelli specifici di controllo in considerazione anche della rilevanza e dell'ampiezza delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Indicazione nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Per l'erogazione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, è prevista l'istituzione di apposite commissioni, con rotazione dei componenti e pubblicazione di ogni atto sul sito dell'Istituzione Scolastica.

Formazione di commissioni

È garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d. Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le verifiche sulle scuole non statali e non paritarie e sulle scuole paritarie

Le scuole non statali e non paritarie sono quelle scuole che esprimono la volontà di essere inserite in appositi elenchi regionali previa verifica, da parte dell'USR, del possesso di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e di un PTOF, della disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Sono stati superati gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento.

Le scuole paritarie sono invece quelle istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge: in particolare, un PTOF educativo e formativo in armonia con i principi della Costituzione e dell'ordinamento; disponibilità di locali, arredi e attrezzature adeguati; organi collegiali democratici; l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido, anche con disabilità certificata o in condizioni di svantaggio; l'organica costituzione di corsi completi; personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali.

Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. Anche alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal Ministero per gli esami di Stato; sono sede di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni, fermo il divieto per i candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore.

La revoca della parità comporta, per gli istituti scolastici destinatari del provvedimento, la perdita della possibilità di rilasciare titoli di studio muniti di valore legale, ed anche, evidentemente, di essere sede di esame di Stato.

Le scuole paritarie svolgono una funzione pubblica in quanto assicurano, assieme al sistema statale, il diritto all'istruzione per la popolazione in età scolare, nonché l'istruzione degli adulti. Lo Stato,

attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, eroga alle quasi 14mila scuole paritarie italiane finanziamenti pari a 498 milioni di euro annui a livello nazionale (dato relativo al 2013), ai quali vanno aggiunti i fondi stanziati dagli enti locali (le paritarie gestite dai Comuni sono 2500). In considerazione del fatto che gli istituti riconosciuti paritari fanno parte del sistema nazionale di istruzione e che concorrono assieme alle scuole statali ad assolvere al servizio pubblico dell'istruzione scolastica e a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, essi sono soggette alla vigilanza da parte degli Uffici Scolastici Regionali, attraverso i Dirigenti tecnici, per garantire il rispetto delle condizioni che assicurano il valore legale nazionale dei titoli di studio. Nell'intenzione ministeriale, queste operazioni di trasparenza rendono un servizio a tutta la scuola, soprattutto alle scuole paritarie serie, che sono la stragrande maggioranza, da anni impegnate per garantire agli studenti e alle famiglie prestazioni di qualità.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 152, della L. 107/2015, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha avviato un piano straordinario di verifica, per tutte le scuole paritarie della Regione, della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è stato orientato a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie.

Ordinariamente, il Direttore dell'USR dispone accertamenti ispettivi presso le scuole paritarie

*ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE*

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione – utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Nel prossimo triennio verranno individuate, tenendo conto della complessità e ramificazione del sistema scolastico e dell'ampiezza della platea degli utenti direttamente o indirettamente coinvolti nelle sue attività, meccanismi appropriati di consultazione ed informazione relativamente alla prevenzione del rischio corruzione in stretta connessione con le attività legate alla trasparenza da accompagnare alle giornate della trasparenza e open day.

Queste rivolte agli Stakeholders saranno sede per l'acquisizione di suggerimenti e pareri. Ciò sia per conseguire un più capillare coinvolgimento degli Stakeholders sia per consentire il recepimento di istanze e delle proposte per migliorare la qualità dei servizi.

L'attività di consultazione

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, avviano forme di consultazione ai fini della predisposizione del PTPCT con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.

Tale consultazione mira alla diffusione di strategie di prevenzione pianificate, nonché alla conoscenza dei risultati del monitoraggio relativo all'implementazione delle relative misure.

Le Amministrazioni tengono conto dell'esito della consultazione nella fase di elaborazione finale del PTPCT e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

In occasione dell'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2024-2026, il RPCT nelle II.SS. del Lazio ha invitato tutti i portatori di interesse a partecipare alla consultazione, attraverso la compilazione di un questionario online (gli esiti dettagliati della consultazione sono visionabili in allegato).

La consultazione ha fornito indicazioni precise su alcuni aspetti che di seguito si elencano. Gli stakeholders hanno evidenziato, in larga misura, la necessità di incrementare le misure di accompagnamento alle scuole da parte degli uffici dell'Amministrazione scolastica e le occasioni di formazione per tutti i profili operanti all'interno

delle istituzioni scolastiche, sia al fine di ingenerare consapevolezza rispetto alla disciplina di prevenzione della corruzione, sia al fine di creare figure "specializzate" nelle segreterie che possano curare con competenza gli adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC.

I Dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di referenti della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, interpellati i Dirigenti scolastici del territorio provinciale di competenza invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione delle misure previste. Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con questa stipulano contratti, o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATA su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il RPCT può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola. Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.

Il RPCT tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione-lazio@istruzione.it evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

I Dirigenti di Ambito territoriale, in qualità di referenti del RPCT, sono tenuti ad inviare a quest'ultimo una relazione, entro il 15 novembre di ogni anno, sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano in oggetto.

Entro il 15 dicembre successivo il RPCT provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza.

Collaborano alla relazione, fornendo i dati e le informazioni necessarie, i Referenti con la propria

relazione annuale e i dirigenti scolastici, attraverso la compilazione di moduli online appositamente rilasciati.

L'attività di monitoraggio annuale

Al fine di garantire le condizioni necessarie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione, su impulso del RPCT, con nota AOODRLA prot. n. 49870 del 27 settembre 2023, è stato condotto, per il tramite dei Referenti territoriali, un monitoraggio relativo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e alle misure di prevenzione adottate dai Dirigenti scolastici del Lazio.

Il questionario ha monitorato il popolamento di 3 sottosezioni dell'albero della Trasparenza di un campione di 70 scuole, scelto casualmente, e verificato che le pubblicazioni ivi presenti fossero complete e aggiornate. Le sottosezioni interessate dal monitoraggio sono state: Consulenti e collaboratori – Pagamenti dell'amministrazione – Altri contenuti.

Successivamente, con nota 62194 del 5 dicembre 2023, il RPCT ha disposto un ulteriore monitoraggio finalizzato a verificare, in termini quantitativi, le istanze di accesso civico semplice o generalizzato ricevute dalle scuole, il numero di procedimenti disciplinari instaurati, per violazione del codice di comportamento o fatti illeciti, e le eventuali sanzioni comminate, i nominativi dei RASA.

Gli esiti del monitoraggio sono riportati in allegato all'aggiornamento PTPCT 2024-2026.

IPOTESI DI CRONOPROGRAMMA PTPCT 2024-2026